

Pubblicato il ____/2020

N. ____/2020 REG.PROV.CAU.
n. ____/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso R.G. n. _____, proposto da _____, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Caradonna (cod. fisc.: CRDCLD83H61H700E), con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore; Ministero della Difesa- Comando Generale Dell'Arma dei Carabinieri, in persona del Comandante pro-tempore; Ministero della Difesa - Commissione per gli accertamenti psico-fisici attitudinali, in persona del Presidente pro-tempore; non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del giudizio di inidoneità della Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al provvedimento n. di prot. _____ consegnato per notifica nella medesima

- giornata, con il quale il ricorrente è stato dichiarato “...INIDONEO al concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”;
- del Decreto del 29.11.2019, pubblicato il 02.12.2019, (n. 29/6-8-1- CC di prot.) con cui il Comandante Generale del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento ha approvato le graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto) della Commissione esaminatrice del concorso per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale;
 - delle graduatorie finali di merito dei vincitori del concorso per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, di cui al verbale n. 141 del 25 novembre 2019 (non conosciuto), approvate con decreto del comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri del 29.11.2019 pubblicato il 02.12.2019, ed in particolare della graduatoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del bando di concorso, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente;
 - degli atti, documenti e verbali, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi l’eventuale certificato di visita medica propedeutico e l’allegata cartella sanitaria;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, del D.M. 4 giugno 2014 adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, concernente la “*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*” con riguardo alla LETTERA V “*apparato locomotore*”, PUNTO 3 “*Le deformità gravi congenite e acquisite degli arti*”, della direttiva tecnica riguardante l’accertamento delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare nella parte in cui annovera tra le cause di non idoneità l’“*alluce valgo*”;
 - ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretato *in malam partem*, dell’art. 10, comma 7, lett b), punto 1 del bando di concorso, nella parte in cui

dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”*, nonché dell'art. 10, comma 7, lett b), punto 4 del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei i concorrenti risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 8, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali”*;

- ove occorra e per quanto di ragione, delle *“Norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3700 allievi carabinieri in ferma quadriennale”* pubblicate nella G.U.R.I. – 4^a serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO

del diritto dell'odierno ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

E IN SUBORDINE, PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

1.Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non vi sono ulteriori prove selettive da sostenere;

Rilevato che parte ricorrente non evidenzia in modo preciso e puntuale una situazione di *periculum in mora*, di incidenza tale da pregiudicare la sua posizione nello *spatium temporis* intercorrente fra la data odierna e quella della prima camera di consiglio utile;

2.Vista la documentazione sanitaria versata in atti (All. 5,6,7 al ricorso), attestante una condizione del ricorrente diversa rispetto a quella posta a base dell'avversato provvedimento di esclusione;

Ravvisata l'opportunità - in ragione del perseguimento dell'interesse pubblico alla massima concentrazione, alla più celere definizione del presente giudizio ed alla certezza della situazioni giuridiche nonché al perseguimento dell'ulteriore interesse pubblico a non lasciare condizioni di incertezza, per un tempo relativamente lungo, nelle attività organizzative e formative della P.A.- di disporre sin da ora - tenuto conto dell'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa su fattispecie analoghe nonché dei tempi tecnici mediamente occorrenti- una verifica, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno di "ALLUCE VALGO BILATERALE (LETTERA V PUNTO 3)", al fine di acclarare la idoneità o meno del ricorrente al servizio *de quo* , incaricando di ciò il Ministero della Difesa - Servizio Sanitario dell'Arma dei Carabinieri, con sede in Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Medica - con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II – che dovrà rispondere ai quesiti e secondo i criteri di seguito esposti:

- a) la verifica dovrà aver luogo nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla notificazione del presente Decreto;
- b) a seguito della verifica dovrà essere redatta apposita relazione corredata di ogni documento idoneo a chiarire il punto controverso - oltre che motivata nota delle spese sostenute e dei compensi spettanti - che sarà

depositata presso la Segreteria della Sezione entro i successivi 5 (cinque) giorni;

c) alla verifica potranno partecipare, oltre ai difensori, anche i consulenti di fiducia, per cui le parti dovranno essere preavvertite almeno cinque giorni prima del luogo e del giorno in cui si svolgerà l'incombente istruttorio;

d) le spese per la verifica saranno poste a carico della parte soccombente;

e) il presente ricorso va notificato nei termini decadenziali, decorrenti dalla pubblicazione della graduatoria sul sito *web* della P.A., ad almeno un controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

3.Ritenuto che la P.A. dovrà consegnare immediatamente al ricorrente gli indirizzi di almeno due controinteressati inclusi nella graduatoria *de qua*;

4.Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe, comunque, provvedere, nelle more, riesaminare la fattispecie;

P.Q.M.

rigetta, impregiudicata ogni decisione collegiale.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del del 4.3.2020, ore di rito.

Manda alla Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, con sede in Roma, di provvedere nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Onera la parte ricorrente della notificazione del presente atto, all'Amministrazione intimata anche presso la sede reale ed alla Commissione Sanitaria di Appello- viale Piero Gobetti n. 6, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma il giorno 2 gennaio 2020.

Il Presidente
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.